

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 maggio 2003, n. 18.

Autocontrollo alimentare: procedure semplificate . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2003, n. 20.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego
provinciale Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2003, n. 22.

Regolamento di esecuzione relativo alle competenze, alla
sede e alle modalità di funzionamento di comitati provinciali
di valutazione per la qualità del sistema scolastico e dei relativi
nuclei operativi di supporto Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2003, n. 25.

Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta pro-
vinciale di trascrizione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2003, n. 26.

Modifica al regolamento per la disciplina della tassa auto-
mobilitica provinciale Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2003, n. 29.

Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di
lavori pubblici, emanato con decreto del 5 luglio 2001, n. 41.
Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 luglio 2003, n. 31.

Modifiche del regolamento di esecuzione sulla formazione
degli addetti agli archivi. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2003, n. 34.

Abrogazione del regolamento di attuazione concernente la
concessione di contributi per la conservazione degli archivi pri-
vati ed ecclesiastici Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 settembre 2003, n. 36.

Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 maggio 2005, n. 0140/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione modifiche Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2005, n. 0145/Pres.

Regolamento applicativo della misura *a*) «Investimenti nelle Aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 0320/2003 - Approvazione modifiche Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

Legge regionale n. 6/2003 - Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina - centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 49.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2004. . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Assestamento Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 51/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi» Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 52/R.

Regolamento regionale «Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni» Pag. 18

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 9.

Regolamento per il riconoscimento e l'incentivazione dei mercati delle qualità Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 10.

Regolamento regionale concernente: «Criteri, modalità e limiti per la concessione agli enti locali dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 26 luglio 2002, n. 25 (Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della topomastica regionale) Pag. 21

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 11.

Regolamento per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento). Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2005, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2005, n. 14.

Regolamento per l'adozione del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in attuazione al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e disposizioni applicative Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 13.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 19/1984, recante ad oggetto: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - deleghe», modificata dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 26 Pag. 30

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 10.

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 30

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 maggio 2003, n. 18.

Autocontrollo alimentare: procedure semplificate.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 luglio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1180 del 14 aprile 2003.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce procedure semplificate in materia di autocontrollo alimentare.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura e la somministrazione di prodotti alimentari;

b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

3. Ferme restando le semplificazioni di cui al presente regolamento, le industrie alimentari devono:

a) elaborare un documento dal quale risultino le generalità del responsabile dell'industria alimentare; per ditte individuali il responsabile è, se non stabilito diversamente, il proprietario; nel caso i compiti del responsabile siano stati delegati, deve essere presente una specifica delega scritta, datata e firmata dalla persona delegata;

b) possedere e mantenere i requisiti strutturali e igienici come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e dagli allegati al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

c) garantire il rispetto delle regole delle buone pratiche di lavorazione e produzione;

d) attenersi alle prescrizioni generali d'igiene del personale e d'igiene degli alimenti;

e) garantire la salubrità, l'idoneità e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli attrezzi, dei mezzi di trasporto, nonché di tutti gli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;

f) garantire l'adeguata formazione degli addetti, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

g) tenere sotto controllo le caratteristiche organolettiche delle materie prime e dei prodotti prima della loro vendita o della loro utilizzazione;

h) controllare prima dell'utilizzo che i materiali per il confezionamento delle sostanze alimentari siano integri ed idonei allo scopo;

i) provvedere al ritiro dal commercio dei prodotti che possano presentare un rischio immediato per la salute informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi;

j) garantire la corretta funzionalità degli strumenti di misurazione in uso nell'industria alimentare.

Art. 2.

Sistema di autocontrollo in forma semplificata

1. Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività sottoelencate sono esonerate da ogni ulteriore obbligo di documentazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:

a) trasporto di sostanze alimentari non deteriorabili;

b) deposito all'ingrosso di prodotti alimentari microbiologicamente stabili;

c) vendita e deposito di prodotti alimentari microbiologicamente stabili, sfusi e/o confezionati;

d) vendita diretta di prodotti dell'agricoltura di origine vegetale che non abbiano subito processi di trasformazione;

e) commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari microbiologicamente stabili, sfusi e/o confezionati;

f) feste campestri, balli e altre manifestazioni temporanee in cui siano somministrati esclusivamente bibite e prodotti alimentari microbiologicamente stabili che non subiscono processi di trasformazione in loco. Durante le feste campestri, balli e altre manifestazioni temporanee, nel caso siano utilizzati prodotti deperibili e/o si esegua l'attività di frittura, bisogna tenere sotto controllo e registrare la qualità dell'olio e le temperature. Nel caso di un singolo utilizzo dello stesso grasso di frittura detto controllo non è richiesto;

g) somministrazione di bevande ed alimenti microbiologicamente stabili in occasione di fiere o manifestazioni a scopo pubblicitario;

h) esercizi che somministrano esclusivamente bevande fredde e calde, preparate in loco senza l'utilizzo di materie prime o ingredienti deteriorabili così come definiti dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, oppure che somministrano prodotti alimentari microbiologicamente stabili che non subiscano processi di trasformazione in loco;

i) produzione, essiccazione e confezionamento di piante coltivate idonee per l'alimentazione umana;

j) produzione di prodotti dell'agricoltura destinati alla vendita diretta, ottenuti con processi produttivi semplici che non necessitano di trattamenti termici e che non comportano potenziali pericoli microbiologici.

2. Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività di cui al comma 3 devono:

a) dimostrare di effettuare e di aver effettuato una verifica regolare e con frequenza proporzionale all'attività svolta delle temperature di conservazione e di trasporto per i prodotti deteriorabili, di norma almeno mensilmente;

b) effettuare una registrazione delle misure correttive adottate quando siano riscontrate temperature non conformi;

c) definire, in caso di attività di frittura, una procedura scritta che garantisca la sicurezza igienica dei grassi di frittura e registrare i controlli eseguiti. Nel caso del non riutilizzo dello stesso grasso di frittura, detti controlli non sono richiesti.

3. Le industrie alimentari che devono osservare gli obblighi di cui al comma 2 sono quelle che svolgono attività di:

a) trasporto e deposito di prodotti alimentari deteriorabili così come definiti dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993;

b) vendita e deposito di prodotti alimentari deteriorabili così come definiti dal decreto del Ministro della sanità, sfusi o confezionati non oggetto di trasformazione o preparazione in loco;

c) attività di pernottamento di ogni genere, ove si proceda esclusivamente a preparare e somministrare la prima colazione;

d) esercizi di somministrazione definiti tali all'art. 2, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, nonché gli esercizi in cui siano somministrati piatti pronti, preconfezionati all'origine, ancorché sottoposti al riscaldamento;

e) commercio e somministrazione su aree pubbliche di alimenti deteriorabili ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1993, ove non avvenga alcuna trasformazione degli stessi in loco;

f) vendita diretta dal maso di latte crudo al consumatore finale;

g) vendita di carni preconfezionate.

4. A tutela della salute pubblica, l'organo di controllo competente può prescrivere ulteriori controlli specifici interni e la loro registrazione, previa valida motivazione.

Art. 3.

Sistema di autocontrollo informa parzialmente semplificata

1. Le seguenti attività devono elaborare un sistema scritto d'autocontrollo in forma semplificata, che deve essere modificato se subentrano dei cambiamenti nei processi produttivi:

a) esercizi in cui si effettuano la produzione, trasformazione, preparazione di sostanze alimentari, finalizzate alla loro vendita o somministrazione in loco;

b) gelaterie con vendita diretta al consumatore, che sono autorizzate in base all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. La forma della documentazione può essere liberamente scelta dal responsabile, su richiesta, deve essere messa a disposizione degli organi di controllo e comprende:

a) analisi dei rischi riferita al prodotto ed al processo produttivo ed identificazione dei punti critici di controllo; è ammessa l'analisi dei rischi unica per tipologie merceologiche simili fra loro;

b) procedure di controllo dei pericoli identificati;

c) controllo dei punti critici identificati;

d) misure correttive in caso di superamento dei limiti critici definiti.

3. La frequenza della sorveglianza dei punti critici identificati è da stabilire in modo tale da evitare, per quanto possibile, il superamento dei limiti critici stabiliti e da permettere la tempestiva adozione delle relative misure correttive. La forma della registrazione può essere liberamente scelta dal responsabile.

4. Le industrie alimentari che svolgono le attività di:

a) vendita al dettaglio di carni fresche e prodotti a base di carne;

b) vendita al dettaglio di prodotti ittici, devono effettuare, nelle matrici idonee fornite, una registrazione delle misurazioni delle temperature, possibilmente rilevate al cuore delle materie prime introdotte e, se del caso, negli alimenti carnei durante la cottura. Per la vendita di prodotti ittici è da effettuare l'ulteriore registrazione del controllo ottico effettuato per la individuazione di parassiti nonché della temperatura di conservazione dei molluschi bivalvi vivi.

Art. 4.

Sistema di autocontrollo completo

1. Le industrie alimentari non comprese negli articoli 2 e 3 devono elaborare ed attuare un sistema di autocontrollo utilizzando il metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), così come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Art. 5.

Norme finali

1. I termini concessi per l'ottemperanza alle prescrizioni impartite al sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, possono essere prorogati dall'organo di vigilanza competente a seguito di motivata richiesta scritta.

2. Le prescrizioni d'adeguamento impartite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la propria validità. All'atto delle ispezioni di verifica, il personale incaricato dei controlli applica eventualmente le semplificazioni previste dal presente regolamento.

3. Gli organi provinciali competenti potranno emanare congiuntamente circolari esplicative in merito al presente atto, sentiti gli organi di controllo.

4. Le associazioni delle varie categorie hanno la possibilità di sottoporre alle autorità provinciali proposte di modelli relativi al piano di autocontrollo. Dette autorità ne esamineranno la correttezza e se del caso ne approveranno la loro idoneità come modello non vincolante per la tipologia di attività.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 maggio 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003

Registro n. 1, foglio n. 18

05R0639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2003, n. 20.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 27 dell'8 luglio 2003)

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003

Registro n. 1, foglio n. 16

05R0640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2003, n. 22.

Regolamento di esecuzione relativo alle competenze, alla sede e alle modalità di funzionamento di comitati provinciali di valutazione per la qualità del sistema scolastico e dei relativi nuclei operativi di supporto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 30 del 29 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 26 maggio 2003, n. 1.809;

EMANA

il seguente regolamento::

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, il presente regolamento disciplina competenze, sede e modalità di funzionamento dei comitati provinciali di valutazione per la qualità del sistema scolastico e dei relativi nuclei operativi di supporto.

PARTE I

COMITATI PROVINCIALI DI VALUTAZIONE
DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA

Art. 2.

Costituzione, composizione e sede

1. Sono costituiti i comitati provinciali di valutazione per la qualità della scuola in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine, di seguito denominati comitati provinciali.

2. Il comitato provinciale per la scuola in lingua italiana e quello per la scuola in lingua tedesca è composto ciascuno da nove esperti qualificati o esperte qualificate nel campo della formazione e valutazione. Il comitato provinciale per la scuola delle località ladine è composto da cinque esperti o esperte.

3. Ciascun comitato ha la propria sede presso il rispettivo Istituto pedagogico provinciale.

4. Ciascun comitato opera in posizione di autonomia funzionale.

Art. 3.

Nomina dei componenti

1. I componenti di ciascun comitato sono nominati dalla giunta provinciale per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile soltanto una volta per un ulteriore quadriennio.

2. Cinque componenti del comitato per la scuola in lingua italiana e cinque componenti del comitato per la scuola in lingua tedesca nonché tre componenti del comitato per la scuola delle località ladine sono scelti tra persone che non appartengono o appartenevano negli ultimi cinque anni al settore scolastico della provincia, degli Istituti pedagogici provinciali nonché dell'amministrazione provinciale.

3. La giunta provinciale sceglie un esperto/un'esperta da ogni terna di nominativi proposti dall'Università di Bolzano, dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico, dall'Istituto per la promozione dei lavoratori, dal consorzio dei comuni, dalla consulta provinciale dei genitori, dalla consulta provinciale degli studenti e delle studentesse, dal consiglio scolastico provinciale, dall'Istituto pedagogico e dall'Intendenza scolastica competente.

4. La giunta provinciale nomina il comitato per la scuola delle località ladine scegliendo un esperto/un'esperta da ogni terna di nominativi proposti dall'Università di Bolzano, dalla sezione ladina del consiglio scolastico provinciale, dai comuni delle località ladine, dall'Istituto pedagogico ladino e dall'Intendenza scolastica ladina.

Art. 4.

Competenze

1. Nel quadro delle priorità contenute nelle direttive emanate dal/dalla competente assessore/a, ciascun comitato provinciale è incaricato di definire obiettivi, standard operativi della valutazione esterna del sistema scolastico nel suo complesso e nelle sue articolazioni nonché delle singole istituzioni scolastiche; provvede, inoltre, al monitoraggio della valutazione ed alla verifica degli obiettivi raggiunti, tenendo in considerazione anche le procedure e i risultati della valutazione interna.

2. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa, ciascun comitato provinciale ha, in particolare, il compito di:

a) valutare in base ad analisi dettagliate l'efficienza e l'efficacia dell'istruzione, raffrontando i risultati a quelli ottenuti a livello nazionale ed internazionale;

b) studiare sia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica, sia le ragioni dei rendimenti positivi e dei successi scolastici;

c) promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione nelle istituzioni scolastiche a tutti i livelli;

d) esaminare gli effetti delle scelte di politica scolastica e delle norme legislative nel settore scolastico;

e) valutare l'idoneità dei *curricoli*, gli esiti delle sperimentazioni e delle iniziative di innovazione promosse in ambito provinciale nonché le competenze raggiunte dagli/dalle alunni/e e la qualità dell'offerta formativa;

f) promuovere la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di valutazione nel settore scolastico e valutare i risultati raggiunti;

g) individuare metodi e scadenze per le valutazioni periodiche nelle scuole, coerenti con il programma dell'offerta formativa e l'autovalutazione;

h) offrire indicazioni e supporto alle singole istituzioni scolastiche.

3. Il comitato provinciale predispone, sentito/sentita l'intendente scolastico/l'intendente scolastica, il piano annuale e pluriennale di attività nonché il relativo preventivo di spesa annuale, i quali vengono approvati dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Collaborazione tra i comitati provinciali di valutazione

1. I tre comitati provinciali si riuniscono almeno due volte nel corso dell'anno scolastico in seduta comune, al fine di coordinare le attività programmate e per la definizione degli obiettivi comuni connessi alla valutazione complessiva del sistema scolastico provinciale.

2. Negli incontri dei comitati provinciali la presidenza è assunta rispettivamente per un anno scolastico in alternanza dal/dalla presidente del comitato per la scuola in lingua tedesca, dal/dalla presidente del comitato per la scuola in lingua italiana e dal/dalla presidente del Comitato per la scuola delle località ladine.

Art. 6.

Modalità di funzionamento

1. Ogni comitato provinciale elegge nel suo seno il/la presidente ed il/la vicepresidente.

2. Il coordinatore/la coordinatrice del nucleo operativo, istituito ai sensi dell'art. 7, partecipa senza diritto di voto alle sedute del comitato ed esercita le funzioni di segretario/segretaria del comitato firmando insieme con il/la presidente le deliberazioni ed i verbali.

3. Al termine di ciascun anno scolastico, il comitato provinciale è tenuto a rendere note le proprie modalità di lavoro nonché a pubblicare i risultati delle proprie attività. A tal fine ciascun comitato provinciale presenta la relazione annuale alla giunta provinciale, agli intendenti scolastici/alle intendenti scolastiche e al consiglio scolastico provinciale.

PARTE II

NUCLEO OPERATIVO DI SUPPORTO

Art. 7.

Costituzione e finalità

1. Presso ciascun Istituto pedagogico provinciale è istituito un nucleo operativo del Comitato provinciale di valutazione.

2. Il nucleo operativo registra le innovazioni e gli sviluppi nel settore scolastico al fine di presentarli al comitato provinciale per l'analisi e la valutazione.

Art. 8.

Competenze

1. Il nucleo operativo ha il compito di:

a) eseguire le delibere del comitato provinciale e di provvedere in particolare alla realizzazione del piano di attività;

b) curare la raccolta sistematica di dati rilevanti per la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso nonché delle singole istituzioni scolastiche;

c) raccogliere e riassumere le analisi situative, le iniziative di innovazione e di sviluppo nonché i risultati dell'autovalutazione elaborati dalle singole scuole e redigere una relazione per il comitato provinciale;

d) provvedere in collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali ad istituire ed aggiornare un archivio informatico quale supporto ad iniziative di valutazione da parte delle singole scuole e dell'amministrazione.

Art. 9.

Personale

1. A ciascun nucleo operativo sono assegnati/assegnate, in posizione di comando, fino a cinque esperti/esperte con specifiche competenze nel campo della valutazione, nominati o nominate dalla giunta provinciale. I comandi sono disposti su posti liberi nell'organico dell'amministrazione provinciale rispettivamente nell'organico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale.

2. La selezione degli esperti/delle esperte avviene mediante concorso per titoli professionali e culturali e colloquio.

3. Gli esperti/Le esperte vengono nominati/nominate per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, per la durata del comando il personale docente delle scuole a carattere statale mantiene la propria sede di titolarità.

4. Ad uno degli esperti/delle esperte viene affidato dal Presidente dell'Istituto pedagogico il coordinamento delle attività.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i membri dei comitati provinciali sono nominati per la durata di tre anni.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 aprile 1977, n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 giugno 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2003
Registro n. 1, foglio n. 19

05R0641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2003, n. 25.

Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1327 del 28 aprile 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 aprile 2002 n. 1, è così sostituito:

«Art. 10 (*Ricorsi*). — 1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 2003

DURNWALDER

05R0642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2003, n. 26.

Modifica al regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1328 del 28 aprile 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, è così sostituito:

«Art. 11 (*Ricorsi*). — 1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, è così sostituito:

«1. Gli adempimenti relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, alla gestione e aggiornamento dell'archivio provinciale, al controllo di merito dei pagamenti, al rimborso, al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti e all'irrogazione delle sanzioni possono essere affidati, in tutto o in parte, mediante l'istituto dell'avvalimento o con procedure a evidenza pubblica, a soggetti terzi. A questo scopo va stipulata apposita convenzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 2003

DURNWALDER

05R0643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2003, n. 29.

Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici, emanato con decreto del 5 luglio 2001, n. 41.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 26 agosto 2003)

(Omissis).

Registrato alla corte dei conti l'8 agosto 2003
Registro n. 1, foglio n. 23

05R0644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 luglio 2003, n. 31.

Modifiche del regolamento di esecuzione sulla formazione degli addetti agli archivi.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 26 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1452 del 5 maggio 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 71, è così sostituito:

«1. Nei corsi di formazione di base si impartiscono nozioni fondamentali nelle seguenti materie:

- a) archivistica;
- b) paleografia e diplomatica dell'età moderna;
- c) storia provinciale con particolare attenzione alla storia istituzionale ed amministrativa;
- d) introduzione all'archiviazione elettronica.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 71, è così sostituito:

«1. Il corso di formazione di base comprende almeno 65 ore di insegnamento.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 71, è così sostituito:

«1. La direzione dei corsi è affidata all'Archivio provinciale, che provvede alla nomina dei relatori dei corsi, aventi specifica preparazione in materia. Per l'organizzazione dei corsi l'Archivio provinciale può stipulare convenzioni con specifici partner.»

Art. 4.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 71, è così sostituito:

«Art. 7 (Verifica dell'idoneità). — 1. Il test attitudinale finale è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dal partecipante o dalla partecipante durante la frequenza al corso.

2. Il test consiste in un esame scritto teorico e orale pratico nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 3.

3. La valutazione riportata nella parte teorica dell'esame così come in quella pratica è espressa in centesimi.

4. Concludono con esito positivo il corso di formazione di base i partecipanti e le partecipanti che hanno raggiunto la media dei sessanta centesimi in ciascuna delle due parti dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 luglio 2003

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti l'8 agosto 2003
registro n.1, foglio n. 24

05R0645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2003, n. 34.

Abrogazione del regolamento di attuazione concernente la concessione di contributi per la conservazione degli archivi privati ed ecclesiastici.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 28 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2310 del 7 luglio 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale del 9 marzo 2000, n. 8, recante regolamento di attuazione concernente la concessione di contributi per la conservazione degli archivi privati ed ecclesiastici, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° settembre 2003

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti il 29 settembre 2003
registro n. 1, foglio n. 25

05R0646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 settembre 2003, n. 36.

Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 28 ottobre 2003)

(Omissis).

Registrato alla corte dei conti il 14 ottobre 2003
registro n. 1, foglio n. 27

05R0647

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 maggio 2005, n. 0140/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente «Normativa organica del commercio in sede fissa» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato in particolare l'art. 8-bis della legge regionale n. 8/1999, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione», che al comma 5 stabilisce che a seguito dell'approvazione del Piano per la grande distribuzione siano apportate le necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999;

Visto il proprio decreto 21 maggio 2003 n. 0138/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita»;

Vista la deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005, n. 647, con la quale è stato adottato in via preliminare il progetto di «Piano per la grande distribuzione»;

Considerato che il predetto piano per la grande distribuzione si propone il conseguimento di un corretto equilibrio tra le seguenti finalità:

di tipo economico, per consentire lo sviluppo del settore in termini di fatturato e di occupazione, anche in relazione alle esigenze complessive del sistema economico regionale;

di tipo sociale, per valorizzare appieno il contributo degli esercizi commerciali nella qualità della vita collettiva ed individuale;

di tipo territoriale ed ambientale, per promuovere la localizzazione dei punti di vendita in forme compatibili con le diverse caratteristiche del territorio e volte ad incrementare la funzionalità complessiva dell'assetto insediativo rispetto alle diverse scale di riferimento (regionale, provinciale, comunale);

Vista altresì la deliberazione della giunta regionale datata 24 marzo 2005, n. 648, con la quale sono state adottate in via preliminare le modifiche al citato regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999;

Preso atto delle problematiche e delle questioni emerse in sede di dibattito del tavolo di concertazione con le parti sociali e i rappresentanti delle categorie produttive dei settori economici, in sede di esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente e in sede di assemblea delle autonomie locali;

Ritenuto di accogliere alcune richieste e corrispondere in senso positivo ad alcune sollecitazioni concernenti talune problematiche emerse nelle sedi sopra menzionate, anche al fine di corrispondere alle esigenze di razionalizzazione delle strutture esistenti e di demandare con un maggior grado di autonomia alle scelte dei comuni;

Atteso che con la delibera della giunta regionale n. 781 del 15 aprile 2005 è stato approvato il piano per la grande distribuzione con alcune modificazioni rispetto al testo adottato con deliberazione n. 647 del 24 marzo 2005, e che per quanto sino a qui richiamato, ivi comprese le motivazioni relative alla predetta delibera n. 781 del 15 aprile 2005, si rende necessario procedere ad alcuni adeguamenti rispetto al testo adottato con deliberazione n. 648 del 24 marzo 2005;

Atteso il parere positivo espresso in merito alla deliberazione n. 648/2005 dalla commissione consiliare competente nella seduta dd. 6 aprile 2005, come comunicato con nota 11/2604-05, di data 7 aprile 2005;

Atteso il parere positivo espresso in merito alla deliberazione n. 648/2005 dalla assemblea delle autonomie locali nella seduta datata 7 aprile 2005, come da estratto del processo verbale n. 15/2005, di data 7 aprile 2005;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso ed alla luce dei nuovi contenuti del piano per la grande distribuzione, di approvare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999 di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres. e concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 782 del 15 aprile 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita», approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

Modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita», approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Nel testo dell'art. 1 del «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 1:

a) la lettera f) è soppressa;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente *i-bis*):

«*i-bis*) per «Piano per la grande distribuzione», il piano previsto dall'art. 8-bis, comma 1, della legge.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Nel testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.:

a) al comma 1, le parole «e A2» sono sostituite dalle parole «, A2 e A3»;

b) al comma 4, dopo le parole «previgente normativa» sono inserite le parole «nonché quanto previsto dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Disposizioni particolari per le autorizzazioni preventive alla variante di zona HC*). — 1. Il Piano per la grande distribuzione di cui all'art. 8-bis della legge, disciplina gli obiettivi di presenza e sviluppo ed individua le aree idonee all'insediamento delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq.

2. Gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva fino a 15.000 mq sono determinati ai sensi del successivo art. 10.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 5

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Nel testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 4, dopo le parole «sempre autorizzati» sono inserite le parole «, anche nelle more dell'approvazione del Piano di settore di cui all'art. 21,» e dopo le parole «comma 2» sono inserite le parole «nel caso dei centri commerciali al dettaglio».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Modello territoriale regionale*). — 1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), della legge, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene suddiviso secondo i seguenti criteri territoriali:

a) Bacini sovracomunali sotto elencati:

1) Bacino sovracomunale n. 1: comprende i comuni della provincia di Trieste;

2) Bacino sovracomunale n. 2: comprende i comuni della provincia di Gorizia;

3) Bacino sovracomunale n. 3: comprende i comuni dei mandamenti di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzona), di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) e di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba);

4) Bacino sovracomunale n. 4: comprende i comuni dei mandamenti di Cividale del Friuli (Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano) e di Tarcento (Tarcento, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo);

5) Bacino sovracomunale n. 5: comprende i comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna);

6) Bacino sovracomunale n. 6: comprende i comuni dei mandamenti di Cervignano del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco) di Palmanova (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese), di Latisana (Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenica, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor) e di Lignano Sabbiadoro;

7) Bacino sovracomunale n. 7: comprende i comuni dei mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio);

8) Bacino sovracomunale n. 8: comprende i comuni dei mandamenti di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di Sacile (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone);

b) comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all'art. 6, comma 73, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per i quali sia stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa, e comuni nel cui territorio sono allocate le seguenti infrastrutture territoriali ad elevata capacità di polarizzazione:

- 1) caselli o svincoli autostradali;
- 2) valichi confinari di 10 categoria e assimilati;
- 3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali;
- 4) sedi fieristiche regionali;

e) comuni compresi nell'ambito dei sistemi commerciali mono o pluricomunali definiti nel Piano per la grande distribuzione di cui all'art. 8-bis della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla tavola 17 e alla cartina 6:

- 1) Pordenonese (Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Roveredo in Piano e Porcia);
- 2) Sacilese (Sacile);
- 3) Maniaghese (Maniago);
- 4) Spilimberghese (Spilimbergo);
- 5) Tarvisiano (Tarvisio);
- 6) Tolmezzino (Tolmezzo, Amaro e Villa Santina);
- 7) Gemonese (Gemona del Friuli);
- 8) Sandanielese (San Daniele del Friuli);
- 9) Tarcentino (Tarcento e Cassacco);
- 10) Cividalese (Cividale del Friuli);
- 11) Udinese (Udine, Basiliano, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco e Tricesimo);
- 12) Codroipese (Codroipo);
- 13) Latisanese (Latisana);
- 14) Lignanese (Lignano Sabbiadoro);

- 15) Sangiorgino (San Giorgio di Nogaro);
- 16) Palmarino (Palmanova e Bagnaria Arsa);
- 17) Cervignanese (Cervignano del Friuli);
- 18) Goriziano (Gorizia);
- 19) Gradiscano (Gradisca d'Isonzo);
- 20) Gradese (Grado);
- 21) Monfalconese (Monfalcone e Ronchi dei Legionari);
- 22) Triestino (Trieste).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Nel testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 2, dopo le parole «all'art. 17.» sono inserite le parole «Per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a mq 15.000 si osservano gli obiettivi ed i limiti previsti dal Piano per la grande distribuzione.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

«Art. 10. (Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a mq 15.000). 1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono di norma rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute nell'allegato A1, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato:

a) abitanti residenti nel comune sede della grande struttura di vendita, secondo i dati statistici più aggiornati reperibili;

b) presenze turistiche relative al comune sede della grande struttura di vendita, secondo i dati statistici più aggiornati reperibili;

c) abitanti residenti nei comuni «di gravitazione», secondo i dati statistici più aggiornati reperibili, ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 km per il settore alimentare e misto e di 30 km per il settore non alimentare, calcolato lungo i percorsi viari di collegamento principali;

d) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del comune.

2. I comuni, limitatamente a quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, a quelli compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all'art. 6, comma 73, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per i quali sia stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa, ed a quelli in cui sono allocate infrastrutture territoriali ad elevata capacità di polarizzazione, specificate all'art. 6, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4, rilasciano le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d), potendo utilizzare in alternativa all'allegato A1 le metodologie di calcolo contenute nell'allegato A2, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocità media di 110 km/ora per collegamenti attraverso viabilità autostradale, di 70 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità statale e di 50 km/ora per collegamenti attraverso viabilità provinciale o comunale.

3. I comuni ricadenti nei sistemi territoriali di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), rilasciano le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai

comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d), potendo utilizzare in alternativa all'allegato A1 o all'allegato A2, ove facoltizzati ad utilizzare quest'ultimo, le metodologie di calcolo contenute nell'allegato A3, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato.

4. Ai fini dell'adeguamento dei Piani comunali di settore del commercio al Piano regionale della grande distribuzione previsto dall'art. 8-bis, comma 3, della legge regionale n. 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni con le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, vanno sottratte le superfici incrementalmente previste dal Piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000.

5. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'art. 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1.

6. Nei comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano di settore dal quale risulti che non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle già esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio, ed in ogni caso entro il limite massimo di 15.000 mq di superficie di vendita complessiva. L'ampliamento del 30% non si applica sulle superfici incrementalmente previste dal piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000.

7. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

8. Sono fatti salvi i piani comunali di settore del commercio adottati dal Consiglio comunale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per quanto non in contrasto con le previsioni del Piano regionale per la grande distribuzione.

9. Le superfici incrementalmente totali per l'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000, individuate dal Piano per la grande distribuzione, possono essere ulteriormente incrementate attingendo, nell'ambito della loro capienza e, comunque, sino ad un limite massimo complessivo, per i settori merceologici alimentare e non alimentare, di mq 8.000 di superficie di vendita, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a mq 15.000, di cui ai commi da 1 a 3, stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente comune.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Nel testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 4, dopo le parole «art. 9» sono inserite le parole «, e dall'art. 10, comma 6».

Art. 9.

Modifiche all'art. 18

del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Nel testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 1, lettera a), dopo le parole «allegato B» sono inserite le parole «, entro i coefficienti massimi ivi indicati».

Art. 10.

Sostituzione degli allegati A1 e A2 al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. Gli allegati A1 e A2 al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO A1

Bacini sovracomunali - art. 6, comma 1, lettera a): calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000.

SETTORE ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)		Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	0,18	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 15 km		×	0,0039	=		+
Presenze turistiche		×	0,0000042	=		+
<i>AI</i> - Metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare.

SETTORE NON ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)		Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	0,39	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 30 km		×	0,0023	=		+
Presenze turistiche		×	0,0000047	=		+
<i>AI</i> - Metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.

Nota (1) degli allegati A1, A2, A3 e B.

(1) I coefficienti massimi presentati negli allegati A1, A2, A3 e B derivano dalla regressione effettuata, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare, con la funzione detta sigmoide, cioè $\log_e(y) = a - b/x$ dove x è il rapporto tra le unità di consumo degli esercizi commerciali del rispettivo comune ed i suoi abitanti ed y il rapporto tra i metri quadri del rispettivo comune ed i suoi abitanti.

ALLEGATO A2

Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio e comuni sede di infrastrutture ad elevata capacità di polarizzazione - art. 6, comma 1, lettera b): calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000.

SETTORE ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)		Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	0,35	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 60 minuti		×	0,0077	=		+
Presenze turistiche		×	0,0000083	=		+
<i>AI</i> - Metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare.

SETTORE NON ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)		Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	1,34	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 90 minuti		×	0,0082	=		+
Presenze turistiche		×	0,000017	=		+
<i>AI</i> - Metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.

ALLEGATO A3

Comuni dei sistemi commerciali - art. 6, comma 1, lettera c): calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000.

SETTORE ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)		Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	0,56	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 15 km		×	0,0013	=		+
Presenze turistiche		×	0,000013	=		+
<i>AI</i> - Metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio inferiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare.

SETTORE NON ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)	=	Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	2,14	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 30 km		×	0,013	=		+
Presenze turistiche		×	0,000027	=		+
<i>AI</i> - Metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio inferiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.».

Art. 11.

Sostituzione dell'allegato B

al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

1. L'allegato *B* al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B

Calcolo del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per gli esercizi commerciali superiori a 400 metri quadrati e non superiori a 800 metri quadrati.

SETTORE ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)	=	Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	0,00022	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 15 km		×	0,0000016	=		+
Presenze turistiche		×	0,0000000082	=		+
<i>AI</i> - Numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore						

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare.

SETTORE NON ALIMENTARE

	Numero		Coefficiente (1)	=	Prodotto	
Abitanti residenti nel comune		×	0,00055	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 30 km		×	0,0000048	=		+
Presenze turistiche		×	0,0000000075	=		+
<i>AI</i> - Numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore						

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore *AI* ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto *Il Presidente*: ILLY

05R0489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2005, n. 0145/Pres.

Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle Aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 0320/2003 - Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 817/04 della commissione del 29 aprile 2004, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)»;

Visto il «Regolamento di applicazione della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres.;

Visto in particolare l'art. 55 del sopracitato regolamento di applicazione che stabilisce la documentazione da inoltrare per la verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e per la liquidazione del contributo;

Ritenuto in applicazione dei principi di semplificazione, razionalizzazione ed economicità della pubblica amministrazione, di apportare sostanziali modifiche all'articolo sopraindicato, al fine di consentire una più rapida erogazione delle risorse spettanti ai beneficiari;

Considerato che le procedure per l'attuazione della misura a), indicate al punto 8 del titolo III, capo I della D.G.R. 17 novembre 2000, n. 3522, (supplemento ordinario al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 10 di data 15 dicembre 2000), relativa alla presa d'atto dell'approvazione del piano di sviluppo rurale da parte della commissione delle comunità europee (DECE 2902/2000), prevedono l'uso della perizia osseverata ai fini della semplificazione, per le varie tipologie di investimento;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 aprile 2005, n. 914;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 0320/Pres./2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 maggio 2005

ILLY

Modifiche al regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle Aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0320/Pres./2003.

Art. 1.

Modifica all'art. 55 del decreto del Presidente della Regione n. 0320/Pres./2003

1. «La lettera a) del comma 1, dell'art. 55, del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. (Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia) è sostituita dalla seguente»:

«a) perizia osseverata nelle forme di legge, dettagliata nelle varie voci di spesa, eseguita da un professionista abilitato, conforme alla modulistica predisposta dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, la regolare esecuzione degli stessi in conformità al progetto ed alla vigente normativa urbanistica in materia di agibilità, in relazione alle tipologie di intervento eseguite. Nel caso di acquisto di fabbricati, ovvero di serre stabilmente infisse al suolo, il contratto di compravendita.».

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Regione n. 0320/Pres./2003 è soppressa.

Art. 2.

Modifica all'art. 62 del decreto del Presidente della Regione 0320/Pres./2003

1. La lettera b) del comma 5 dell'art. 62 del decreto del Presidente della Regione n. 0320/Pres./2003 è soppressa.

2. Al comma 6 dell'art. 62 del decreto del Presidente della Regione n. 0320/Pres./2003, dopo le parole «rilasciate dai richiedenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle perizie asseverate nelle forme di legge, eseguite da professionisti abilitati».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Gli articoli 1 e 2 si applicano alle istanze di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia stata presentata domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

Legge regionale n. 6/2003 - Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», prevede il sostegno alle locazioni attraverso la concessione di agevolazioni a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione, nonché a favore di soggetti pubblici o privati che destinano alloggi ai locatari meno abbienti;

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0122/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0219/Pres. con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera h), del regolamento in argomento;

Rilevato che si sono rese necessarie delle modifiche formali e sostanziali al regolamento di cui trattasi, finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonché volte a rendere più agevole l'interpretazione del dato testuale, tali da richiedere la sostituzione del predetto testo normativo con un nuovo Regolamento;

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 6/2003 il quale stabilisce che i Regolamenti sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1047, del 13 maggio 2005 che ha autorizzato la presentazione alla IV commissione del consiglio regionale del nuovo «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni», per il parere di cui all'art. 12, legge regionale n. 6/2003;

Vista la nota prot. n. 19771, di data 16 maggio 2005, della direzione centrale ambiente e lavori pubblici con la quale è stato trasmesso al consiglio regionale il testo del nuovo regolamento per l'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta n. 65, di data 19 maggio 2005, comunicato alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota prot. n. 11/3863-05, di data medesima;

Ritenuto, pertanto, di adottare il nuovo regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003, che abroga il vigente regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2005, n. 1148;

Decreta:

È approvato il nuovo «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, previa abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0122/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 maggio 2005

ILLY

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003
concernente gli interventi a sostegno delle locazioni**

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le azioni volte al sostegno delle locazioni, previste dall'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2.

Interventi

1. Gli interventi sono finanziati dal fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ai sensi dell'art. 6, primo periodo della legge regionale n. 6/2003, nonché per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003.

Art. 3.

Determinazione dei contributi

1. Per la determinazione dei contributi relativi all'art. 11 della legge n. 431/1998 i comuni sono tenuti a stabilire l'entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 11.000,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE) va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 16.000,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

c) l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle lettere *a)* e *b)* non deve superare l'importo di 30.000,00 euro;

d) ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere *a)* e *b)*, per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle lettere *a)* e *b)* è elevato del 20%.

2. Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, indicate dal comune nel bando, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%; in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera *c)*, è innalzato fino ad un massimo del 10%.

3. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 2, non può in nessun caso superare l'importo di 3.100,00 euro per gli utenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 e l'importo di 2.325,00 euro per gli utenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

4. I comuni possono concedere ai nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti al precedente comma 3.

5. Qualora i comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno comunicato possono stabilire ulteriori articolazioni dei limiti degli indicatori della situazione economica o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.

6. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001 i comuni indicati dall'art. 6 della legge n. 431/1998 (Comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini.

8. Il contributo da assegnare, ai sensi dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003 ai proprietari di alloggi sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale e che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è determinato, nel limite delle disponibilità a tal fine destinate ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 2, nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 3.100,00 euro.

Art. 4.

Azioni di carattere sociale e di sviluppo

1. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate nell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 e dell'attribuzione delle particolari agevolazioni previste all'art. 3, comma 2, si considerano quali:

a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.458,71 euro se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito: quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;

i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;

j) emigrati: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 5.

Requisiti dei beneficiari

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residente in uno dei comuni della Regione;

c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;

d) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.

2. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata da persone maggiorenni al comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della Regione.

3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'art. 3, comma 8, il locatore, pubblico o privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora si tratti di soggetti privati:

a) essere proprietario dell'immobile, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;

b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfritto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 6.

Adempimenti dei comuni

1. I comuni emanano apposito bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2003.

2. Il bando può disporre alternativamente che, qualora il contributo assegnato dalla Regione al comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il comune proceda alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo uno dei seguenti criteri:

a) seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

b) assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

3. I comuni presentano alla Regione, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'esclusione del comune dalla ripartizione dei fondi disponibili, la seguente documentazione:

a) le graduatorie delle domande ammesse rispettivamente per le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e per le finalità dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, redatte con i criteri di cui all'art. 3;

b) i dati che vengono richiesti dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici relativi ad ogni beneficiario;

c) l'eventuale deliberazione del comune recante la messa a disposizione della quota comunale, non inferiore al 10% del fabbisogno comunicato, relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge n. 431/1998, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera b);

d) la quantificazione dei fabbisogni richiesti per soddisfare le domande di contributo relative distintamente ai due diversi canali contributivi.

4. Non è ammissibile a contributo la domanda del comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro.

Art. 7.

Determinazione delle risorse

1. Con riferimento alle disponibilità di bilancio per l'anno di competenza, con deliberazione della giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine indicato all'art. 6, comma 3, si provvede alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e alle finalità dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003.

Art. 8.

Ripartizione delle risorse ai comuni

1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, sono assegnate ai comuni richiedenti come segue:

a) nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato per tale finalità dai comuni stessi a seguito dei bandi pubblici, secondo la seguente proporzione:

$$75\% \text{ delle risorse relative alla legge n. 431/1998} : \text{sommativa del fabbisogno totale della legge n. 431/1998 richiesto dai comuni} = \times : \text{fabbisogno richiesto per la legge n. 431/1998 dal singolo comune}$$

b) nella misura del 25% sulla base delle risorse aggiuntive comunali per detta finalità tra i comuni che le hanno destinate ai sensi e nella misura di cui all'art. 3, comma 5, secondo la seguente proporzione:

$$25\% \text{ delle risorse relative alla legge n. 431/1998} : \text{sommativa dei conferimenti dei comuni per la legge n. 431/1998} = \times : \text{quota aggiunta dal singolo comune per la legge n. 431/1998}$$

2. Le risorse complessive regionali destinate, ai sensi dell'art. 7, alle finalità dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, sono assegnate ai comuni in proporzione del fabbisogno totale richiesto ed accertato a seguito dei bandi pubblici.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi ai comuni richiedenti sono disposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, sulla base della documentazione pervenuta, quale prevista dall'art. 6, comma 3.

Art. 10.

Rendicontazione della spesa

1. I comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati, evidenziando la modalità scelta ai sensi dell'art. 6, comma 2, per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.

Art. 11.

Osservatorio sulla condizione abitativa

1. I comuni, al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni nonché per le finalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2005, n. C/374, sono tenuti ad inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio ed in particolare, relativamente ad ogni singolo beneficiario dei contributi assegnati, i seguenti dati:

- a) nome e cognome del richiedente;
- b) ISE del nucleo familiare del richiedente;
- c) ISEE del nucleo familiare del richiedente;
- d) importo del canone di locazione annuo;
- e) percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE;
- f) appartenenza del beneficiario alla fascia definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), ovvero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b);
- g) presenza nel nucleo familiare di una o più delle eventuali situazioni di debolezza sociale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, la cui tipologia va espressamente indicata;
- h) percentuale di eventuale maggiorazione del contributo applicata e sua quantificazione in termini assoluti;
- i) numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
- j) importo del contributo totale, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, spettante al richiedente.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

1. In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'amministrazione regionale, dai comuni e dagli enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 13.

Strutture competenti ai fini del procedimento

1. Ai fini del titolo I, capo II, della legge regionale n. 7/2000 gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Relativamente all'anno 2005 le domande dei comuni, unitamente alla documentazione di cui all'art. 6, comma 3, devono essere presentate alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La deliberazione di cui all'art. 7 per la determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, in dipendenza della disponibilità di bilancio, è adottata successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 1.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0122/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il *Presidente*: ILLY

05R0463

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina - centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 136 del 29 settembre 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'associazione «Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa», d'ora in avanti denominata associazione.

2. L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni fra Italia e Cina.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che persegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto e l'atto costitutivo siano informati ai principi democratici dello statuto della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.

3. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.

4. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere previamente comunicata alla giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo associativo. La giunta assicura l'informazione all'assemblea legislativa prevista dall'art. 64, comma 4, dello statuto.

Art. 3.

Rappresentanti regionali negli organi dell'associazione

1. La giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell'associazione secondo quanto previsto dall'associazione medesima.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria

1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione finalizzata alla costituzione del patrimonio dell'associazione, per un importo non superiore ad € 5.000,00 e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. La Regione può concedere eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività dell'associazione, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della giunta regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 settembre 2005

ERRANI

05R0669

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 49.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2004.

(Pubblicata nel *suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 12 agosto 2005*)

(Omissis)

05R0605

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Assestamento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 12 agosto 2005*)

(Omissis)

05R0606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 51/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 16 agosto 2005*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Visto l'art. 3-bis della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, che demanda al regolamento regionale la disciplina dell'iscrizione, aggiornamento e tenuta degli albi (DO) e degli elenchi (IGT) da parte delle province;

Visto il regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 14 del 6 giugno 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato della programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Visto il parere favorevole della II commissione consiliare espresso nella seduta del 29 giugno 2005;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° luglio 2005;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 786 del 1° agosto 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 9 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 50/R/2003 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In caso di estirpazione di una superficie vitata iscritta agli albi (DO), il diritto di iscrizione agli albi segue il diritto di reimpianto originato dalla estirpazione e può essere esercitato per un periodo massimo pari alla durata del diritto di reimpianto medesimo. Qualora tale diritto di reimpianto venga utilizzato in tempi diversi, dando origine a superfici vitate che inizialmente non hanno i requisiti di iscrिवibilità, il diritto di iscrizione agli albi rimane nella disponibilità dell'UTE per un periodo massimo pari alla durata del diritto di reimpianto.»

2. Dopo il comma 9-bis dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 50/R/2003 introdotto dal presente articolo è aggiunto il seguente:

«9-ter. Qualora a seguito di estirpazione parziale di una superficie vitata iscritta agli albi DO, anche in presenza di una iscrizione congiunta, la superficie non estirpata perda i requisiti di iscrिवibilità, il diritto di iscrizione agli albi (DO) rimane nella disponibilità dell'UTE per un periodo massimo pari alla durata del diritto di reimpianto originato dalla estirpazione parziale del vigneto.»

3. Dopo il comma 9-ter dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 50/R/2003 introdotto dal presente articolo è aggiunto il seguente:

«9-quater. Qualora una superficie vitata iscritta agli albi (DO) a seguito di una forte incidenza di fallanze perda i requisiti di iscrिवibilità, il relativo diritto di iscrizione agli albi (DO) rimane nella disponibilità dell'UTE per un periodo massimo di cinque campagne a decorrere dalla campagna successiva a quella in cui si è verificata la perdita dei requisiti di iscrिवibilità.».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2005

Il vicepresidente: GELLI

05R0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 52/R.

Regolamento regionale «Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 34 del 16 agosto 2005)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e l'art. 66, comma 3, dello statuto;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 relativo alle «Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici», che all'art. 6, paragrafo 1, prevede la competenza delle regioni a stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti nei quali si svolge l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 15 del 6 giugno 2005 adottata previa acquisizione del parere del presidente del comitato tecnico della programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Visto il parere della II commissione consiliare espresso nella seduta del 29 giugno 2005;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° luglio 2005;

Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 787 del 1° agosto 2005 che approva il regolamento regionale «Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riconoscimento degli stabilimenti

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 luglio 2003 (Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici) gli stabilimenti per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, sono soggetti a riconoscimento.

2. La domanda di riconoscimento è presentata alla provincia in cui ricade lo stabilimento oggetto della richiesta.

3. La provincia provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la provincia non provveda entro tale termine, la domanda si intende accolta e lo stabilimento riconosciuto.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

1. Nella domanda di riconoscimento il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

b) di aver rispettato le norme in materia igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di smaltimento di acque reflue;

c) la tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;

d) l'ubicazione dello stabilimento e la descrizione degli impianti di elaborazione, compresa la loro potenzialità operativa giornaliera e annua;

e) la descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione.

Art. 3.

Modifiche degli impianti riconosciuti

1. Le modifiche agli impianti riconosciuti sono soggette a comunicazione entro trenta giorni dal manifestarsi dell'evento.

Art. 4.

Decadenza e sospensione del riconoscimento

1. Qualora vengano meno i requisiti necessari per il riconoscimento l'attività dello stabilimento può essere sospesa per il periodo necessario al ripristino degli stessi.

2. Qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione del riconoscimento o non siano ripristinati i requisiti nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, il riconoscimento decade.

Art. 5.

Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti

1. La provincia comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco degli stabilimenti riconosciuti nonché le eventuali decadenze dei riconoscimenti effettuati.

Art. 6.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento attinenti lo svolgimento della funzione autorizzatoria si applicano fino all'approvazione di autonoma regolamentazione da parte delle province.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2005

Il vicepresidente: GELLI

05R0608

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 9.

Regolamento per il riconoscimento e l'incentivazione dei mercati delle qualità.

Publicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35 (Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità), di seguito denominata legge, disciplina in particolare quanto segue:

- a) i requisiti minimi dei mercati delle qualità;
- b) le modalità di presentazione e d'istruzione delle domande per il riconoscimento del mercato quale «mercato delle qualità»;
- c) le caratteristiche del logo «mercato delle qualità» e il regolamento concernente l'uso del logo stesso, richiesto dalla normativa statale vigente in materia di marchi registrati;
- d) i casi di revoca della concessione all'uso del logo;
- e) le procedure di concessione e di erogazione dei contributi;
- f) i termini e le modalità dei controlli;
- g) le cause e le modalità di revoca dei contributi;
- h) il monitoraggio sull'attuazione della legge.

Capo II

RICONOSCIMENTO E LOGO REGIONALE «MERCATO DELLE QUALITÀ»

Art. 2.

Requisiti minimi

1. Il mercato al dettaglio su aree pubbliche può ottenere il riconoscimento di «mercato delle qualità» quando la percentuale degli operatori che vendono o somministrano prodotti di qualità è pari o superiore al 50 per cento dell'organico attivo degli operatori del mercato stesso, e quando ogni singolo operatore interessato commercializza tali prodotti in percentuale superiore al 50 per cento delle merci messe in vendita.

Art. 3.

D o m a n d e

1. Gli operatori del mercato, attraverso le relative associazioni, presentano all'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a., di seguito denominata agenzia, domanda per il riconoscimento del «mercato delle qualità», comprovando la corrispondenza dei requisiti minimi di cui all'art. 2, mediante autocertificazione.

2. L'agenzia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la stessa alla Regione, indicando il numero dell'organico attivo degli operatori del mercato interessato.

3. Il Direttore del dipartimento economico e occupazionale, di seguito denominato direttore del dipartimento, salvo delega al direttore regionale competente in materia di attività produttive, accertata la presenza dei requisiti minimi di cui all'art. 2, effettua il riconoscimento del mercato e concede l'uso del logo regionale «mercato delle qualità» di cui all'art. 4.

Art. 4.

Logo e modalità d'uso

1. Ai sensi della normativa statale vigente sui marchi registrati, la Regione provvede alla registrazione del logo regionale «mercato delle qualità» secondo l'esemplare dell'allegato A e lo concede in uso secondo le norme regolamentari di cui all'allegato B.

Art. 5.

Revoca della concessione d'uso del logo

1. Il Direttore del dipartimento procede alla revoca della concessione all'uso del logo regionale «mercato delle qualità» nei confronti di coloro che, avendo avuto la concessione medesima, sono sanzionati ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge per più di due volte negli ultimi tre anni.

Capo III

CONTRIBUTI

Art. 6.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Per beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli interessati, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge, devono possedere, in relazione alle diverse tipologie, i requisiti di cui ai seguenti commi.

2. Gli operatori del mercato, se singoli, hanno, salvo deroghe previste dalla vigente legislazione, l'autorizzazione comunale all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione del posteggio, in conformità a quanto disciplinato dal titolo III, capo II della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio).

3. Gli operatori del mercato, se associati, oltre a quanto previsto al comma 2, raggruppano almeno cinque operatori singoli.

4. Le associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati sono costituite secondo legge.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, né aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non poter far fronte alle proprie obbligazioni, hanno provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive, e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Art. 7.

Tipologia e limite massimo dei contributi

1. Per incentivare le iniziative concernenti i mercati delle qualità, la Regione concede contributi a fondo perduto nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e in particolare del regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22 settembre 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 88 del Trattato della comunità europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee legge n. 83 del 27 marzo 1999.

2. Le iniziative devono essere intraprese successivamente alla presentazione della domanda e realizzate nei tempi previsti all'art. 14.

3. Gli operatori singoli di cui all'art. 6, comma 2, possono beneficiare di contributi nel limite massimo di 15.000 euro.

4. Gli operatori associati di cui all'art. 6, comma 3, possono beneficiare di contributi nel limite massimo di 15.000 euro per ogni operatore associato.

5. Le associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati di cui all'art. 6, comma 4, possono beneficiare di contributi nel limite massimo di 25.000 euro.

Art. 8.

Percentuale dei contributi e spese ammissibili

1. I contributi per gli operatori singoli ed associati sono calcolati, nel limite del 40 per cento, sulla base delle spese concernenti l'acquisto, la ristrutturazione o la rinnovazione di:

- a) banchi fissi o mobili nonché tende, ombrelloni o coperture in genere, utili all'esercizio del commercio;
- b) attrezzature tecniche relative all'esposizione delle merci e alla vendita ed alla somministrazione delle merci;
- c) strumenti e programmi informatici e telematici;
- d) prestazioni di assistenza tecnica, nei limiti di quanto indicato al punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di seguito denominati «orientamenti comunitari», purché finalizzate ai prodotti di qualità.

2. I contributi per le associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati sono calcolati, nel limite del 40 per cento, sulla base delle spese concernenti:

- a) pubblicità relativa ai mercati delle qualità;
- b) investimenti, compresi strumenti e programmi informatici e telematici, finalizzati all'organizzazione dell'acquisto e distribuzione in comune dei prodotti di qualità, nei limiti di quanto individuato al punto 4 febbraio 3 degli orientamenti comunitari;
- c) prestazioni di assistenza tecnica, nei limiti di quanto individuato al punto 14 degli orientamenti comunitari, finalizzate ai prodotti di qualità, anche ai fini dell'organizzazione dell'acquisto e distribuzione in comune degli stessi prodotti. I servizi prestati dai beneficiari in virtù dei contributi in esame devono essere accessibili a tutti gli operatori interessati, previo pagamento del costo della prestazione del servizio richiesto.

3. Le spese ammissibili sono calcolate al netto di I.V.A. e di altre imposte e tasse.

Art. 9.

B a n d o

1. Il direttore del dipartimento emana annualmente apposito bando per la concessione dei contributi, specificando, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) termini e modalità di presentazione delle domande di contributo e le condizioni di ammissibilità delle stesse;
- b) contenuto della domanda secondo moduli da allegare al bando;
- c) documentazione da allegare;
- d) le risorse disponibili e la loro ripartizione in quote sia in favore degli operatori singoli ed associati e sia in favore delle associazioni di mercato, le associazioni di categoria e le forme associative tra mercati, prevedendo meccanismi per l'utilizzo completo dei fondi disponibili nel rispetto di quanto stabilito all'art. 12, comma 2;
- e) il limite massimo dei contributi per le diverse tipologie di beneficiari, se diverso da quello stabilito all'art. 7.

2. Il bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 10.

Istruttoria delle domande

1. L'agenzia, che cura l'istruttoria delle domande per conto della Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) comunica ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio;
- b) accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- c) richiede la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta, e, qualora lo ritenga utile ai fini dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione della Regione.

d) propone al direttore del dipartimento, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all'art. 11, ed entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei contributi e di due schemi di graduatoria delle domande ritenute ammissibili, la prima riferita agli operatori singoli ed associati, la seconda alle associazioni di mercato, le associazioni di categoria ed alle forme associative tra mercati.

Art. 11.

Criteri di valutazione

1. Nella valutazione delle domande di contributo si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) mercati con la più alta percentuale di adesioni;
- b) mercati situati in zone svantaggiate.

2. A parità di valutazione, la graduatoria è formulata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 12.

C o n c e s s i o n e

1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Direttore del dipartimento provvede a:

- a) approvare:
 - 1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di finanziamento;
 - 2) le graduatorie delle domande ammissibili alla concessione di contributi, secondo la distinzione indicata all'art. 10, comma 1, lettera d), e nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all'art. 11, nonché a disporre la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio;
 - b) adotta i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei contributi di cui alla lettera a) punto 1) e a darne comunicazione agli interessati;
 - c) adotta, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine delle graduatorie di cui alla lettera a) punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e quelli di mancata concessione per insufficienza di risorse e provvede a darne comunicazione agli interessati;
 - d) trasmette all'agenzia gli atti di cui alla lettera c) per gli adempimenti successivi.
2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili nel corso del medesimo esercizio finanziario a seguito di rinuncia, revoca o per altre cause sono utilizzate mediante scorrimento delle graduatorie, salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera d).

Art. 13.

E r o g a z i o n e

1. I contributi sono erogati, per il tramite dell'agenzia, secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo pari al 30 per cento, alla firma per accettazione dell'atto di impegno del beneficiario nei confronti della Regione;
- b) saldo pari al 70 per cento, alla completa realizzazione dell'iniziativa incentivata, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata.

Art. 14.

Realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative per le quali la Regione concede contributi devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro e non oltre dodici mesi dalla data in cui la graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il termine di dodici mesi può, a seguito di richiesta documentata da presentare al direttore del dipartimento e comunque solo per cause di forza maggiore, essere prorogato una sola volta per un periodo di sei mesi.

Art. 15.

Controlli

1. La struttura regionale competente effettua idonei controlli, anche a campione, sulla corretta utilizzazione dei contributi.

2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti beneficiari all'atto di concessione, si obbligano a mettere a disposizione della Regione la documentazione di spesa relativa alle iniziative incentivate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 16.

Revoca

1. Il direttore di dipartimento revoca i contributi quando:

a) l'iniziativa ammessa a contributo è realizzata o in modo difforme rispetto a quanto valutato all'atto di concessione oppure oltre il termine previsto dall'art. 14;

b) i controlli hanno evidenziato documenti falsi.

2. A seguito della revoca, il dirigente regionale competente esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, e procede a tutelare l'amministrazione nelle sedi giurisdizionali competenti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 17.

Convenzione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, il direttore di dipartimento e il legale rappresentante dell'Agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione dei contributi da parte dell'agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse assegnate.

2. L'Agenzia risponde della regolarità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria e della fase di erogazione dei contributi, nonché dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Monitoraggio sull'attuazione della legge

1. L'osservatorio regionale per il commercio effettua il monitoraggio sull'attuazione della legge rilevando, semestralmente, almeno i seguenti parametri di riferimento:

a) numero delle domande presentate per il riconoscimento dei mercati delle qualità e delle domande accolte, catalogazione delle domande respinte, mettendo in evidenza il numero e la localizzazione dei mercati al dettaglio attivi sul territorio regionale;

b) numero delle domande di contributo presentate, distinguendo tra i diversi soggetti beneficiari di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, e delle domande accolte, quantificazione delle risorse concesse in relazione alle diverse tipologie di iniziative, nonché catalogazione delle domande respinte.

2. L'osservatorio, previo studio finalizzato alla realizzazione di piani di sviluppo dei mercati al dettaglio, presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, formulando le osservazioni e le proposte ritenute opportune.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi a condizione che la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 li autorizzi, nei limiti dalla stessa previsti e a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio dell'avviso relativo all'autorizzazione suddetta.

2. In fase di prima attuazione, il direttore del dipartimento emana il bando previsto dall'art. 9 entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2005

STORACE

05R0526

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 10.

Regolamento regionale concernente: «Criteri, modalità e limiti per la concessione agli enti locali dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 luglio 2002, n. 25 (Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale).

(Pubblicato nel *suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 25 (Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale), disciplina:

a) le modalità per la redazione e la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 25/2002, ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 2;

b) i criteri per la valutazione delle istanze e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo e la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione;

d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo con altre agevolazioni pubbliche;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 4, per accedere ai contributi di cui al presente regolamento:

a) i comuni, anche in forma associata;

b) le comunità montane;

c) le province.

Art. 3.

Attività

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti per l'attuazione delle seguenti attività tese alla conoscenza ed al recupero dei toponimi antichi ed autentici, alla conservazione ed alla valorizzazione dei toponimi esistenti nonché all'attribuzione di nuovi toponimi:

- a) lo studio della documentazione archivistica e cartografica;
- b) l'effettuazione di ricerche storiche su toponimi già in uso in passato;
- c) l'organizzazione di convegni;
- d) la pubblicazione di opere a carattere scientifico;
- e) l'apposizione di adeguata segnaletica sul territorio;
- f) la raccolta e la divulgazione di materiale biografico relativo a cittadini laziali particolarmente meritevoli per la loro attività svolta in Italia e nel mondo.

Art. 4.

Redazione e presentazione dell'istanza

1. L'istanza di concessione dei contributi per l'attuazione delle attività elencate all'art. 3, indica:

- a) la denominazione dell'ente locale richiedente ai sensi dell'art. 2;
- b) la denominazione delle frazioni, delle borgate o dei municipi in cui eventualmente si articola il comune interessato;
- c) il codice ISTAT di riferimento;
- d) la cartografia in cui è rappresentato il territorio dell'ente locale (Carta tecnica regionale, scala 1:10.000 con le relative sezioni) e dell'ulteriore eventuale cartografia cui si fa riferimento;
- e) i toponimi del centro urbano e del territorio con riferimento ai quali si intende realizzare l'attività da ammettere a contributo.

2. All'istanza è allegata la relativa documentazione e, in particolare:

- a) la relazione illustrativa delle caratteristiche storiche, culturali e sociali dei toponimi di cui al comma 1, lettera e);
- b) il progetto di una o più attività tra quelle elencate all'art. 3 con il relativo piano finanziario;
- c) la deliberazione di approvazione del progetto di cui alla lettera b), da parte dell'ente locale interessato.

3. L'istanza è presentata con la relativa documentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla struttura regionale competente in materia di cultura entro e non oltre il termine di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, a pena di irricevibilità, e vale per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 5.

Criteri di valutazione delle istanze

1. Le istanze di concessione dei contributi, presentate ai sensi dell'art. 4, sono valutate secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, con i relativi punteggi:

- a) qualità del progetto rispetto alle attività di cui all'art. 3 e rilevanza degli enti di ricerca coinvolti: punti da 4,00 a 4,50;
- b) validità delle caratteristiche storiche, culturali e sociali illustrate nella relazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a): punti da 3,00 a 3,50;
- c) fattibilità del progetto: punti da 2,00 a 2,50;
- d) cofinanziamento da parte dell'ente locale interessato: punti da 1,00 a 1,50.

2. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi di cui al comma 1. A parità di punteggio totale è preferita l'istanza che ha riportato il punteggio più alto in un solo criterio, a partire dal primo, secondo l'ordine di cui al comma 1.

Art. 6.

Valutazione e formazione della graduatoria

1. All'istruttoria ed alla valutazione delle istanze provvede la direzione regionale competente in materia di cultura avvalendosi di un nucleo di valutazione costituito presso la direzione stessa.

2. Il nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, è composto da un presidente, scelto tra i dirigenti appartenenti alla direzione di cui al comma 1, e da quattro membri, scelti tra i dipendenti regionali appartenenti alla categoria D esperti in antropologia, archeologia, geografocartografia e geologia, nominati con determinazione del direttore del dipartimento sociale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di cultura, nonché da un segretario scelto, dallo stesso direttore, tra i dipendenti regionali appartenenti alla categoria C.

3. Il nucleo, previa istruttoria e valutazione delle istanze sulla base di quanto previsto dagli articoli 4 e 5, redige la graduatoria di quelle ammesse ai contributi e la trasmette alla commissione regionale per la toponomastica di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 25/2002, per la formulazione del relativo parere.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria prevista all'art. 6, comma 3, è approvata dal direttore del dipartimento sociale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del parere, non vincolante, della commissione regionale per la toponomastica, formulato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della graduatoria stessa. Qualora il parere non viene reso entro il citato termine la graduatoria è approvata prescindendo dallo stesso.

2. La graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 8.

Importi massimi di spesa da ammettere a contributo e percentuale dei contributi concedibile

1. Gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo sono così determinati:

- a) per le attività di cui all'art. 3, lettere a), b), c) ed f) l'importo massimo non può superare € 10.000,00;
- b) per le attività di cui all'art. 3, lettere d) ed e) l'importo massimo non può superare € 20.000,00.

2. La percentuale dei contributi concedibile ai beneficiari di cui all'art. 2 è determinata, annualmente, in base all'entità dello stanziamento in bilancio riferito al capitolo G23512, denominato «Contributi agli enti locali per attività concernenti la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale», in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo richiesto e comunque non inferiore al 30 per cento dello stesso.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con provvedimento del direttore del dipartimento sociale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di cultura, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, nella misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese ammissibili.

2. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) il 70 per cento all'atto del provvedimento di concessione;
- b) il 30 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute corredato da documentazione in regola con il regime fiscale.

3. Qualora in sede di erogazione si accerti che le spese sono inferiori a quelle preventivate oppure che la documentazione è inidonea a giustificare il rendiconto presentato, i contributi concessi sono ridotti in proporzione.

Art. 10.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, richiesti in relazione al progetto presentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), a condizione che riguardino parti diverse di esso e non incidano sulle stesse spese.

Art. 11.

Controllo e revoca dei contributi

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura vigila sul corretto utilizzo dei contributi concessi ai sensi dell'art. 9 e sullo stato di esecuzione dei progetti.

2. Il direttore del dipartimento sociale, salvo delega al direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, revoca la concessione dei contributi nei casi di:

- a) mancata esecuzione del progetto;
- b) incompleta o difforme esecuzione del progetto rispetto a quello ammesso a contributo.

3. In caso di revoca, il direttore del dipartimento sociale, salvo delega al direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, dispone il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 12.

Norma transitoria

1. A norma dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2002, le istanze di concessione dei contributi, a valere per l'esercizio finanziario 2005, sono presentate, in deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, li 18 aprile 2005

STORACE

05R0527

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 11.

Regolamento per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 20 (Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti) e, in particolare, dagli articoli 2 e 3, detta norme per l'attuazione degli interventi regionali a favore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo, finalizzati allo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti, attraverso:

- a) la promozione di programmi di collaborazione;
- b) la concessione di contributi.

2. Per «ricerca industriale» e «sviluppo precompetitivo» si fa riferimento alle definizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea relativa alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina comunitaria.

Art. 2.

Promozione di programmi di collaborazione

1. L'assessore competente in materia di attività produttive sottopone all'esame del Nucleo di valutazione, di cui all'art. 10, i programmi di collaborazione tra le università, gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione che intende promuovere.

2. Il nucleo di valutazione esprime il parere, vincolante sotto il profilo scientifico, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

Concessione di contributi

1. La Regione concede contributi per incentivare le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), quando i relativi progetti vertono su una o più delle seguenti aree tematiche e su una o più delle seguenti aree di ricerca.

2. Le aree tematiche rilevanti sono:

a) sanità pubblica, con particolare attenzione alla diagnosi, prevenzione e terapia delle malattie cardiache e vascolari, neoplastiche, infettive, degenerative, delle malattie rare nonché allo sviluppo di farmaci orfani;

b) integrazione della ricerca post-genomica con lo sviluppo di nuovi approcci biomedici e biotecnologici oppure dei diversi approcci multidisciplinari, tecnologici e biologici, per un più efficace trasferimento delle conoscenze derivanti dalla ricerca di base e preclinica in applicazioni cliniche;

c) utilizzo o sviluppo di piattaforme tecnologiche innovative che permettano la definizione di metodologie e approcci più rapidi ed efficaci nel campo della diagnosi, prevenzione e terapia delle patologie di particolare interesse nel piano sanitario nazionale.

3. Le aree di ricerca che i progetti devono perseguire sono:

a) sviluppo di nuovi farmaci o vaccini attraverso approcci innovativi, inclusi gli approcci di farmaco-genomica, terapia genica e bioterapia, in grado di prevenire e/o curare malattie;

b) sviluppo di nuovi approcci terapeutici da utilizzarsi anche in associazione a terapie convenzionali per un miglioramento del risultato clinico;

c) sviluppo di metodologie e strategie diagnostiche per la prevenzione del rischio di malattia;

d) nuovi approcci per l'identificazione di marcatori molecolari e/o profili genomici e/o proteomici per la diagnosi e la prognosi delle malattie e per la previsione della risposta terapeutica, in particolare in ambito oncologico;

e) sviluppo anticorpi monoclonali umanizzati attraverso le tecniche dell'ingegneria genetica utilizzati per la diagnosi o la terapia dei tumori;

f) sviluppo di nuovi vettori e nuove strategie di terapia genica;

g) sviluppo di strategie preventive e terapeutiche innovative per la modulazione e il monitoraggio della risposta immunitaria di tipo anticorpale e/o cellulare mediata;

h) sviluppo di protocolli clinici innovativi basati sulla tipizzazione molecolare allo scopo di valutare l'efficacia e/o la durata del trattamento;

i) altre aree di ricerca che rispettino i presupposti di innovatività e di trasferibilità.

4. Relativamente ai protocolli clinici ed alla loro configurabilità come attività di ricerca e sviluppo, si tiene conto di quanto convenuto al paragrafo 130 del Manuale di Frascati, pubblicato nel 2002 dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per accedere ai contributi di cui al presente regolamento:

- a) imprese farmaceutiche o biotecnologiche;
- b) consorzi e società consortili costituiti tra i soggetti di cui alla lettera a);
- c) società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato con partecipazione maggioritaria dei soggetti di cui alla lettera a);
- d) associazioni temporanee tra i soggetti di cui alla lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1, in relazione all'attuazione del progetto per il quale si chiede la concessione di contributi, devono avere almeno un'unità locale regolarmente iscritta presso il registro delle imprese e un laboratorio di ricerca nella Regione oppure, in alternativa, devono impegnarsi ad istituire e a realizzare almeno un'unità locale regolarmente iscritta presso il registro delle imprese nonché un laboratorio di ricerca nella regione.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono:

- a) essere costituiti da almeno cinque imprese;
- b) avere un fondo patrimoniale, consortile o un capitale sociale non inferiore a cinquantamila euro.

4. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, né aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

5. Per «piccole» e «medie imprese» si fa riferimento alle definizioni contenute nella raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 (relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 124 del 20 maggio 2003.

Art. 5.

Tipologia e misura dei contributi

1. Ai sensi della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, la Regione concede contributi sia a fondo perduto sia in conto interessi, nelle misure di cui ai commi successivi.

2. I contributi per la ricerca industriale sono concessi:

- a) se trattasi di contributi a fondo perduto, nella percentuale del 25 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 35 per cento per le piccole e medie imprese;
- b) se trattasi di contributi in conto interessi, nella misura di cui al comma 4, a fronte di un finanziamento non superiore al 65 per cento delle spese ritenute ammissibili.

3. I contributi per le attività di sviluppo precompetitivo sono concessi:

- a) se trattasi di contributi a fondo perduto, nella percentuale del 10 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 20 per cento per le piccole e medie imprese;
- b) per i contributi in conto interessi, nella misura di cui al comma 4, a fronte di un finanziamento non superiore al 65 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. Il finanziamento di cui ai commi 2 e 3 deve avere una durata non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento pari alla durata del progetto. Il contributo in conto interessi è pari al 50 per cento del tasso di riferimento, stabilito per il settore industriale, che vige alla data dell'atto di concessione.

5. I contributi complessivi concedibili non possono comunque superare, rispetto alle spese ammissibili del progetto, il 50 per cento, calcolato in equivalente sovvenzione lorda (ESL), per le attività di «ricerca industriale» ed il 25 per cento calcolato in ESL, per le attività di «sviluppo precompetitivo», con l'eccezione per le piccole e medie imprese per le quali le percentuali dette sono elevate di un ulteriore 10 per cento.

6. Il calcolo dei contributi in conto interessi è effettuato secondo le regole di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea C 74 del 10 marzo 1998 e alla comunicazione della commissione sui tassi di riferimento e di attualizzazione in vigore.

Art. 6.

Cumulo dei contributi

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati, in relazione alle stesse spese ammissibili di cui all'art. 7, con altre agevolazioni pubbliche nei limiti previsti dal punto 5.12 della disciplina comunitaria.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. I contributi di cui all'art. 5, in coerenza con la disciplina comunitaria, sono calcolati sulla base delle seguenti spese, purché riferibili in via esclusiva all'attività di ricerca e sviluppo sovvenzionata:

- a) personale qualificato, quali ricercatori, tecnici e personale ausiliario adibito alle attività di ricerca e sviluppo, sia dipendente sia in rapporto di collaborazione;
- b) strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, utilizzati in forma permanente per le attività di ricerca e sviluppo, nei limiti delle quote di ammortamento come risultanti dalla normativa fiscale;
- c) servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, compresa l'acquisizione dei risultati delle ricerche, di brevetti, di know-how, di diritti di licenza;
- d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo entro il limite massimo del 30 per cento del costo del personale;
- e) altri costi d'esercizio come, in via esemplificativa, materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo.

2. Le spese ammissibili, la cui riferibilità in via esclusiva all'attività di ricerca e sviluppo è attestata mediante atto notorio, non possono superare complessivamente l'importo di 4.000.000 di euro.

3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e non oltre tre anni dalla data di concessione del contributo medesimo, restando esclusa l'I.V.A. e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

4. È esclusa in ogni caso l'ammissibilità a contributo di spese che si configurano quali aiuti al funzionamento.

Art. 8.

Bando e presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate all'Agenzia sviluppo Lazio S.p.a., secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dal direttore del dipartimento economico e occupazionale, di seguito denominato direttore del dipartimento, salvo delega al direttore regionale competente in materia di attività produttive, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

2. Il bando specifica in particolare le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare in aggiunta al progetto di cui al comma 3, il termine per la realizzazione del progetto stesso, le condizioni di ammissibilità delle domande alla concessione dei contributi, il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili.

3. Il progetto deve includere:

- a) la presentazione del soggetto proponente, con particolare riferimento alle proprie competenze tecnico-scientifiche e al proprio posizionamento sul mercato, con illustrazione dello scenario di riferimento;
- b) la descrizione del progetto, in particolare del suo interesse scientifico in relazione alla novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisibili, con evidenziazione degli obiettivi complessivi e degli obiettivi intermedi;
- c) l'illustrazione di eventuali collaborazioni con università, altri enti pubblici o privati nel settore della ricerca;
- d) l'illustrazione di eventuali partenariati italiani o stranieri per potenziare la collaborazione scientifica;
- e) il piano economico-finanziario del progetto, tempistica e ricadute occupazionali, con dimostrazione della capacità economico-finanziaria del soggetto proponente a realizzare il progetto;

f) gli elementi per la valutazione dell'effetto incentivante del contributo, limitatamente alle grandi imprese, ai sensi della vigente disciplina comunitaria.

4. Entro novanta giorni dal termine di attuazione dei progetti i soggetti beneficiari presentano certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari e nei progetti approvati dalla Regione, nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e di spesa.

5. In ogni caso la documentazione contabile, costituita dai titoli originali, nonché i progetti sono conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del saldo, restando in facoltà della Regione effettuare controlli a campione, anche mediante ispezioni presso le sedi dei soggetti proponenti.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria la Regione si avvale dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a., di seguito denominata «Agenzia», secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'art. 16.

2. In particolare, l'agenzia provvede a:

a) comunicare ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio;

b) accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;

c) richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto;

d) proporre al nucleo di valutazione, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei contributi, con la specificazione delle motivazioni, e, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente regolamento, uno schema di graduatoria delle domande ammissibili, nonché a trasmettere gli atti istruttori e la relativa documentazione al nucleo stesso per gli adempimenti successivi.

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1. Presso l'assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il nucleo di valutazione, il cui compito, oltre a quanto previsto dall'art. 2, è quello di valutare la validità tecnico-scientifica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'agenzia a norma dell'art. 9, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 11. In particolare il nucleo di valutazione, di seguito denominato Nucleo, procede ai seguenti adempimenti:

a) formula l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei contributi, con la specificazione delle motivazioni;

b) formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei contributi;

c) inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle lettere a) e b), al direttore del dipartimento, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori e della relativa documentazione di cui all'art. 9;

d) autorizza l'agenzia a modificare, nell'ipotesi in cui intervengano fatti nuovi rispetto a quanto considerato al momento della valutazione dei progetti, su richiesta del beneficiario e previa motivazione, il contenuto dell'atto d'impegno.

2. Il nucleo è composto da:

a) un presidente, scelto tra i dirigenti appartenenti alla direzione regionale competente in materia di attività produttive;

b) due membri designati dalla direzione regionale competente in materia di sanità, di cui uno interno ed uno esterno all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti nella specifica materia oggetto del presente regolamento;

c) quattro membri designati dalla direzione regionale competente in materia di attività produttive, di cui due interni e due esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti nella specifica materia oggetto del presente regolamento;

d) un segretario designato dall'agenzia.

3. I componenti del nucleo, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Regione che determina, altresì, il relativo compenso onnicomprensivo.

4. Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti, di cui almeno uno designato dall'Assessorato alla Sanità. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del nucleo comporta la decadenza di diritto dall'incarico.

Art. 11.

Criteri di valutazione

1. Il nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

a) interesse scientifico del progetto, in relazione alla novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisibili: punti da 0 a 6;

b) soggetti che, in relazione al progetto per il quale si chiede la concessione di contributi, s'impegnano ad istituire e a realizzare almeno una unità locale e un laboratorio di ricerca nella Regione: punti 2;

c) collaborazioni, relative al progetto presentato, con università, altri enti pubblici e privati nel settore della ricerca: punti 4;

d) rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto: punti da 0 a 4.

Il punteggio è graduato in base al rapporto fra il contributo concedibile ed il numero, calcolato con il metodo delle unità lavorative annue (ULA), dei nuovi addetti di varie qualifiche che si prevede assumere con la realizzazione del progetto, secondo le vigenti norme dei CCNL, a tempo indeterminato pieno o parziale, secondo le seguenti modalità:

1) rapporto pari o inferiore a 100.000 euro: punti 4;

2) rapporto compreso fra 100.001 e 200.000 euro: punti 3;

3) rapporto compreso fra 200.001 e 300.000 euro: punti 2;

4) rapporto superiore a 300.000 euro: punti 1;

e) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo: punti da 0 a 4.

Il punteggio è graduato in relazione al rapporto tra la percentuale di contributo richiesto e la percentuale massima del contributo concedibile. È assegnato un punto per ogni 5 per cento di minore intensità richiesta.

2. Nella valutazione dei progetti che prevedono collaborazioni con istituti di istruzione superiore o enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro, la Regione verifica in via preliminare che i medesimi istituti ed enti agiscano secondo il principio dell'operatore in economia di mercato, in conformità alle indicazioni del punto 2.4 della disciplina comunitaria.

Art. 12.

Concessione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), il Direttore del dipartimento provvede a:

a) approvare:

1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di contributi;

2) la graduatoria delle domande ammissibili al contributo, nonché a disporre la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio;

b) adottare i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei contributi in relazione alle domande incluse nell'elenco di cui alla lettera a), punto 1), e a darne comunicazione agli interessati;

c) adottare, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera a), punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e quelli di mancata concessione di contributi per insufficienza di risorse, e provvede a darne comunicazione agli interessati;

d) trasmettere all'agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.

Art. 13.

Erogazione

1. L'agenzia, in base alla convenzione di cui all'art. 16, procede all'erogazione dei contributi.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 12, i beneficiari ricevono dall'agenzia atto d'impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo.

3. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) anticipo facoltativo del 50 per cento delle spese ammesse a contributo previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, oppure a presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad almeno il 50 per cento del progetto ammesso a contributo;

b) il restante contributo a saldo, previa verifica della realizzazione del progetto e della presentazione dello stato avanzamento finale, nonché della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, tramite la certificazione prevista dall'art. 8.

4. Tutte le erogazioni sono assoggettate alle ritenute di legge.

Art. 14.

Monitoraggio e controllo

1. L'Agenzia effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti.

2. La direzione regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo.

Art. 15.

Revoca dei contributi

1. Il direttore del dipartimento revoca i contributi quando:

a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;

b) il progetto non è realizzato secondo quanto indicato nell'atto d'impegno;

c) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno;

d) l'impresa beneficiaria cessa la propria attività;

e) l'impresa fallisce, è posta in liquidazione coatta amministrativa o assoggettata ad altra procedura concorsuale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente regionale competente esperisce ogni azione utile al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), entro il termine di validità della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall'art. 8.

Art. 16.

Convenzione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, il direttore del dipartimento e il legale rappresentante dell'agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei contributi da parte dell'agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse conferite.

2. La convenzione prevede che proventi e oneri maturati dalla gestione del fondo speciale di cui all'art. 4 della legge, che è inserito nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'agenzia sotto la voce «Fondi in gestione», rispettivamente, aumentano e diminuiscono la consistenza del fondo stesso, senza generare oneri e proventi in capo alla predetta agenzia, in quanto non inerenti all'attività di quest'ultima.

3. L'agenzia risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria e della fase di erogazione, nonché dell'utilizzo delle risorse conferite.

Art. 17.

Durata del regime di aiuti e limite massimo dello stanziamento annuo del fondo speciale

1. Conformemente agli impegni assunti nei confronti della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 659 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 83 del 27 marzo 1999, il regime di aiuti disciplinato dal presente regolamento ha una durata di cinque anni ed uno stanziamento annuo massimo pari a otto milioni di euro.

Art. 18.

Rapporto annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale sull'attuazione del regime di aiuti nell'anno precedente, che in particolare includa un riferimento all'analisi dell'effetto d'incentivazione degli aiuti per le grandi imprese.

2. L'effetto d'incentivazione è valutato tenendo conto, in particolare, sia di fattori quantificabili, come l'evoluzione delle spese destinate alla ricerca e allo sviluppo, del numero delle persone che si dedicano ad attività di ricerca e sviluppo e del rapporto tra detta attività e fatturato, sia delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, ovvero se l'aiuto contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di detti aiuti sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.

Art. 19.

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione, il direttore del dipartimento emana il bando previsto dall'art. 8 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2005

STORACE

R0528

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento».

1. Al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole «nel caso delle imprese» sono aggiunte le seguenti parole «commerciali».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2002

1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «a fondo perduto» e dopo le parole «pubblicato nella Gazzetta ufficiale comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001» sono aggiunte le seguenti: «come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004.»;

b) al comma 3 dopo le parole «interventi per investimenti o formazione,» sono aggiunte le seguenti: «o per ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo,».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche,».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo). — 1. I finanziamenti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 5, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'art. 5 della legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite all'art. 2 del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura:

a) per la ricerca industriale, il 60% delle spese ammissibili;
b) per le attività di sviluppo precompetitive, il 35% delle spese ammissibili;

c) per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, il 75% delle spese ammissibili;

d) per attività congiunte, che comportino lo svolgimento sia della ricerca industriale che dell'attività di sviluppo precompetitivo, la media ponderata delle percentuali di cui alle lettere a) e b).

4. L'intensità dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 è maggiorata di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo è realizzato in una delle aree ammesse alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE.

5. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'art. 3, ad esclusione delle grandi imprese.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002

1. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Finanziamenti per formazione). — 1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti destinati alla formazione», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all'art. 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'art. 5 della legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'art. 7, nella seguente misura:

a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%;

b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%.

3. Nel caso in cui gli interventi di formazione non siano inseriti in un progetto che preveda anche investimenti ai sensi dell'art. 5, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nella seguente misura:

a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 25%, per le grandi imprese 20%;

b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 20%, per le grandi imprese 15%.

4. I soggetti di cui all'art. 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 2/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I contributi di cui all'art. 5-bis sono calcolati sulla base dei seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), per le piccole e medie imprese nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili, per gli organismi di diritto pubblico e gli enti pubblici non economici aventi nello scopo statutario lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili;

b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili;

c) costi dell'ammortamento o i canoni di leasing della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca, per la durata del programma; i costi dell'ammortamento sono calcolati in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi i costi di materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere d) ed e) possono concorrere fino al massimo del 10% dell'investimento ammissibile.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 8, dopo le parole «ammesse dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 9, dopo le parole «disciplinato dal regolamento (CE) n. 70/2001» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 10 le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Il comma 3 dell'art. 11 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 13, dopo le parole «certificazione contabile e di qualità: punti» sono aggiunte le seguenti: «da 0 a».

Art. 12.

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 13 è abrogata.

Art. 13.

Modifiche all'art. 14 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 14 le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale».

Art. 14.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale n. 2/2002

1. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale»;

b) al comma due le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale».

Art. 15.

Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 19-bis

1. Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis (*Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato*). — 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del TCE, sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato e, in particolare, dei citati regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2005

STORACE

05R0529

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2005, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 30 giugno 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «n. 253 unità» sono sostituite dalle seguenti: «n. 292 unità»;

2) alla lettera *c*), le parole «n. 137 unità» sono sostituite dalle seguenti: «n. 177 unità»;

b) al comma 4 le parole «del 60%» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80%».

Art. 2.

Modifica all'art. 14 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 14 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli incarichi individuali di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a titolo gratuito, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e all'art. 15, ferma restando l'applicazione dell'allegato G, parte A), Punto 6.».

Art. 3.

Modifica all'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 15, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «sono definiti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli esperti e dei consulenti che operano presso le strutture stesse sono definiti, rispettivamente.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 giugno 2005

MARRAZZO

05R0530

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2005, n. 14.

Regolamento per l'adozione del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in attuazione al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e disposizioni applicative.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 30 giugno 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il compatto vitivinicolo), detta le norme per l'adozione del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di seguito denominato piano regionale, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), e successive modifiche e disposizioni applicative.

Art. 2.

Adozione e durata del piano regionale

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'adozione del piano regionale nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) adeguare la produzione del vino alla domanda del mercato;
- b) garantire che non si verifichi un aumento globale del potenziale produttivo vitivinicolo;
- c) rendere il settore più competitivo mediante il miglioramento della qualità della produzione vinicola;
- d) salvaguardare le piccole realtà imprenditoriali vitivinicole.

2. L'adozione del piano regionale è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli successivi.

3. Il piano regionale ha la durata di due campagne vitivinicole.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di seguito denominato regime di sostegno, è individuato dal piano regionale.

2. Il piano regionale deve in particolare individuare la dimensione minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno, prevedendo agevolazioni per le domande presentate in forma collettiva.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per accedere al regime di sostegno gli imprenditori agricoli.

Art. 5.

Azioni ammissibili al regime di sostegno

1. Nell'ambito delle seguenti tipologie d'intervento sui vigneti, il piano regionale specifica le azioni ammissibili al regime di sostegno:

- a) riconversione varietale;
- b) diversa collocazione o reimpianto;
- c) ristrutturazione.

Art. 6.

Tipologia e limite massimo del sostegno

1. Il sostegno è concesso nella misura del cinquanta per cento di ognuna delle seguenti componenti:

- a) contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
- b) indennizzo per le perdite di entrate conseguenti alle azioni che comportano estirpazione di superfici vitate o sovrainnesto.

2. Laddove le risorse comunitarie sono assegnate ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il sostegno di cui al comma 1 è concesso nel limite del massimale per ettaro assegnato dalla comunità.

Art. 7.

Norma finale. Bando

1. Quanto non previsto dal presente regolamento è specificato nel piano regionale o, se ivi previsto, nel relativo bando.

2. Il bando contiene la modulistica finalizzata alla semplificazione e trasparenza delle procedure di concessione del sostegno comunitario.

3. Il piano regionale ed il relativo bando sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 giugno 2005

MARRAZZO

05R0531

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 13.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 19/1984, recante ad oggetto: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - deleghe», modificata dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 28-*bis* della legge regionale n. 19/1984, aggiunto con la legge regionale 2 settembre 2003, n. 26, è modificato nel comma 5, che è sostituito dal seguente:

«5. Per l'ottenimento della tessera di libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono inoltrare apposita domanda, in carta libera, al competente settore «Trasporti» della Regione, unitamente a due fotografie ed alla documentazione relativa allo stato di invalidità, tramite il comune di residenza o tramite le associazioni di categoria. L'ottenimento della tessera è gratuito».

2. L'art. 28-*bis* della legge regionale n. 19/1984, aggiunto con la legge regionale 2 settembre 2003, n. 26, è modificato nel comma 6, che è sostituito dal seguente:

«6. Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo sono consegnate dal competente settore «Trasporti» della Regione ai comuni di residenza o alle associazioni di categoria».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0410

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 10.

«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004».

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005)

(Omissis).

05R0637

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 1 1 2 *

€ 2,00